



Civile Ord. Sez. 5 Num. 24420 Anno 2020

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA

Relatore: BALSAMO MILENA

Data pubblicazione: 03/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso 23645-2016 proposto da:

FD COSTRUZIONI SRL, IACIERI DOMENICO, IACIERI ILARIA,
ACERBO FIORELLA, IACIERI EMILENA, GENIUS LOCI SRL,
SCOLLO LUDOVICO, SCOLLO ELISABETTA, ITAL EDILIZIA
SRL, IACIERI LAURALENA, SCOLLO CARMELO, EMBI SRL,
domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall'Avvocato DI PAOLA NUNZIO SANTI

2020

GIUSEPPE;

1685

- **ricorrenti** -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI



MILANO in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 1441/2016 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO.



Svolgimento del processo

1. L'agenzia delle Entrate liquidava, a carico dei contribuenti indicati in epigrafe, le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, come previsto dall'art. 2 comma 49 D.L. n. 262/2006, dovute sul valore di beni costituiti in trust denominato "Industrial Trust" costituito il 25.11.2010 da: Domenico Iacieri, in qualità di trustee e quale I.r. della FD Costruzioni srl, anch'essa trustee, da Fiorella Acerbo quale disponente e trustee, Emiliana Iacieri quale disponente, trustee nonché quale amministratore unico della società "Ital Edilizia", dalle società "Emilstrutture" e "Genius Loci" quali disponenti e trustee, da Carmelo Scollo quale disponente e trustee, da Ludovico Scollo quale disponente e trustee e I.r. della Solar Power, anch'essa quale disponente e trustee, dove trustees venivano nominati gli stessi disponenti per quanto da loro conferito, e i beni in trust sarebbero rimasti nella proprietà dei trustees.

I contribuenti, con due separati ricorsi, si opponevano, eccependo l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto dell'atto impositivo, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano la quale, riuniti i ricorsi, li accoglieva, sul presupposto che mancava l'effetto traslativo dei beni, avendo le parti costituito solo un vincolo di destinazione senza trasferimento dei diritti immobiliari.

L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate veniva accolto con sentenza n. 1441/2016 depositata il 14 marzo 2016.

In particolare, i giudici regionali rilevavano la debenza dell'imposta in misura proporzionale anche sui vincoli di destinazione, *intesi come i regolamenti che consentono ad un soggetto di ottenere l'effetto giuridico di destinazione mediante il quale si pone un bene "fuori da*



sé”, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti”

Per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato tre motivi.

L'agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza.

Ragioni della decisione

2. Con il primo motivo di ricorso rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 47 del dl. n. 262/2006, convertito in l. n. 286/2006*, i contribuenti deducono che con detta norma era stata «reintrodotta nell'ordinamento giuridico l'imposta sulle successioni e donazioni estendendone l'ambito di applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione», ma in correlazione con il trasferimento del cespite ovvero dei diritti reali: in altri termini, ad avviso dei ricorrenti, l'imposta presuppone sempre un arricchimento personale ovvero il trasferimento di un bene. Nel caso di specie, trattandosi di trust autodichiarato, l'effetto principale è quello della segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni costituiti in trust rappresentano un patrimonio separato rispetto a quello del trustee il quali “li acquista” solo per attribuirli al beneficiario che nel caso di specie coincide con il disponente.

3. Con la seconda censura si lamenta *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 49 del dl. n. 262/2006, convertito in l. n. 286/2006*, per non avere la CTR applicato l'aliquota agevolata del 4% in caso di donazioni e di atti di trasferimento a titolo gratuito.

4. Con il terzo mezzo, che reca violazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 347/1990, si lamenta l'errata individuazione della base imponibile



che nel caso in esame sarebbe pari a zero, in quanto il valore del patrimonio conferito in trust è pari al valore degli oneri di cui è gravato il trustee, mentre l'attribuzione finale degli eventuali residui attivi ai relativi beneficiari realizza l'attribuzione ai soci del patrimonio societario: operazione non soggetta ad alcuna imposta.

5. La prima censura è fondata, assorbiti gli altri motivi.

Punto centrale della controversia è l'individuazione del presupposto impositivo. Il d.l. n. 262 del 2006, convertito con modifiche dalla I. n. 286 del 2006, e l'art. 1, commi 77, 78 e 79, della I. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), hanno, com'è noto, reintrodotta nell'ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni che, fino alla sua abrogazione ad opera dell'art. 13, della I. n. 383 del 2001, era disciplinata dal d.lgs. n. 346 del 1990. Ai sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, *"è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001"*, disciplina quest'ultima che trova applicazione (art. 2, comma 50), in quanto compatibile con le nuove disposizioni. La novella legislativa ha esteso il presupposto impositivo ai trasferimenti a titolo gratuito, nonché alla costituzione dei vincoli di destinazione. Nell'ambito concettuale dei "vincoli di destinazione" vanno, poi, ricondotti non solo gli "atti di destinazione" di cui all'art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo, ed in tal senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare 3/E del 22 gennaio 2008), secondo la quale per vincoli di destinazione si intendono *"i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse"*



meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi".

In tale perimetro normativo va ricondotto anche il negozio giuridico denominato *trust*, istituto di derivazione anglosassone. L'ordinamento italiano ha conosciuto l'istituto del *trust* attraverso la "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento" adottata a L'Aja in data 1 luglio 1985; al testo convenzionale è stata data ratifica (senza apporre alcuna riserva) con la Legge 9 ottobre 1989 n. 364 e la Convenzione è entrata in vigore l'1 gennaio 1992.

Ai fini della Convenzione de L'Aja, il *trust* è il rapporto giuridico in cui il costituente - con atto tra vivi o *mortis causa* - pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico; i beni in *trust* "costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee"; - tali beni sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; - il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni "in conformità alle disposizioni del *trust*" e secondo le norme impostegli dalla legge; - non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust* il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il trustee stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario.

In particolare, il *trust* può rispondere a finalità eterogenee: di garanzia; di liquidazione e pagamento; di realizzazione di un'opera pubblica; di solidarietà sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art.2645 ter cod.civ.); può essere costituito per atto tra vivi oppure per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente; ovvero a seconda delle prescelte modalità di individuazione del beneficiario (al momento della istituzione o in un momento successivo; da parte del



disponente o dello stesso trustee; con possibilità di revoca o meno); ovvero, ancora, a seconda che il trustee ed il beneficiario vengano individuati in soggetti terzi oppure nello stesso disponente (c.d. trust autodichiarato).

4. L'elemento comune è l'effetto segregativo che si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor e col fine specifico di restare separati dai suoi averi (pena la mancanza di causa del trasferimento): effetto che si determina attraverso l'intestazione formale dei beni al trustee e l'attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo, mentre al beneficiario (se individuato) è attribuito solo un diritto di credito.

5. Secondo un indirizzo recentemente consolidatosi che, allo stato risulta prevalente, *«il trasferimento 'del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.»* (Cass. n. 975 del 17/01/2018); *«Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla I. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee" in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.»* (Cass. n. 16699 del

21/06/2019); «In tema di "trust", l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.» (Cass. n. 19167 del 17/07/2019).

6.La giurisprudenza sopra richiamata e da ritenersi consolidata, ha superato sia una prima interpretazione dell'art.2, comma 47, l.286 del 2006, secondo la quale la novella evidenzerebbe «la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione» (Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 4482 del 2016), che quella successiva, sostenuta da decisioni di legittimità (Cass. n. 13626 del 2018; Cass. n. 31445 del 2018; n. 31446 del 2018; n. 734 del 2019) che, pur riconoscendo la non assoggettabilità – tout court - del trust alla imposta di donazione, hanno operato dei distinguo a seconda delle diverse architetture dell'istituto.

L'orientamento al quale questa Corte di legittimità è da ultimo pervenuta (Cass. n. 1131 del 2019 cit.; Cass. n.19167/2019; Cass. n.16699/2019) è, invece, in grado di dare conto delle diverse forme di trust, apprestando una soluzione che deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di manifestazione. In ogni tipologia di trust, dunque, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.

Pertanto la circostanza che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non giustifica l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust 'trasparente'), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi; nell'ipotesi del trust liquidatorio non si dubita della effettività del trasferimento al trustee dei beni da liquidare, ma ciò non esclude che, anche in tal caso, sia connotato al trust che tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell'effetto di segregazione quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile, né l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti.

Si tratta, in conclusione, di risoluzione che può ricondurre ad unità anche quegli indirizzi che, pur condivisibilmente discostandosi dall'originaria posizione interpretativa di cui in Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015 cit., hanno tuttavia ritenuto di dover mantenere il distinguo in relazione a fattispecie di trust reputate peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale.

7. Ciò divisato, giova osservare che, da quanto si evince dalla pronuncia impugnata, il trust in questione è un trust "auto-dichiarato", istituito dai disponenti che hanno nominato loro stessi quali trustees.

Nel caso del c.d. trust auto-dichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e trustee è ravvisabile, in mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà



di segregazione, sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l'incongruenza dell'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all'interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto (applicazione già esclusa, nel trust auto-dichiarato, da Cass.n. 21614 del 2016 e da Cass. n.22756/2019; n. 22758/2019; Cass. n. 16699/2019 cit.; Cass n. 19167/2019 cit.; Cass.n.30821/2019; Cass.n. 30816/2019). In definitiva, deve qui affermarsi che: - la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

8. In conclusione, il ricorso merita accoglimento.

La sentenza impugnata deve essere cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi dei contribuenti.

In considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte

- Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi dei contribuenti.
 - Dichiarata compensate le spese dell'intero giudizio.
- Così deciso il 3.07.2020, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, tenutasi da remoto, in conformità ai decreti nn. 76 e

